



ORIGINALE

# CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
**UFFICIO DEL SINDACO**

N. 1543/2020

Prot. 4358 del 22/05/20

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19.  
RIAPERTURA MERCATI CITTADINI.**

## IL SINDACO

Richiamata, anche per la parte relativa alle premesse, la propria ordinanza n. 1542 del 22.4.2020 che disciplinava l'effettuazione del mercato settimanale del venerdì di p.za Capucci relativamente al solo settore alimentare, agricoltori, piante e fiori a partire dal 24.4.2020 fino alla completa riapertura delle operazioni di vendita su area pubblica per tutti i settori merceologici;

Richiamato il D.L. 16.5.2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Richiamato il D.P.C.M. 17.5.2020, disciplinante le misure da applicarsi nel periodo dal 18 maggio al 14 giugno 2020;

Considerato altresì che la Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 57 del 17.5.20 al punto 17 ha stabilito: *"...dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), contenuta nelle Linee d'indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegate sub 1 al presente provvedimento"*;

Viste le su richiamate "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" contenute nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 16.5.2020 e vista in particolare la scheda tecnica pertinente il commercio su area pubblica contenente indirizzi operativi specifici generali per il settore economico di cui trattasi;

Dato atto che le misure di prevenzione e contenimento ivi riportate sono il risultato di valutazioni effettuate a livello nazionale dai soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dell'emergenza costituendo un valido modello operativo che è stato condiviso e riportato nel protocollo di cui trattasi;

Dato atto che tali indicazioni operative rappresentano una soglia minima di operatività potendo eventualmente anche essere integrate con misure maggiormente cautelative e soluzioni di efficacia superiore in relazione alle criticità e specificità locali;

Considerato che tra le misure di salvaguardia e protezione riportate nei predetti disposti normativi risulta che devono essere comunque garantite e rispettate le misure di prevenzione e contenimento del contagio, con particolare riferimento al divieto di assembramento e al rispetto della distanza minima tra persone di almeno un metro;

Ritenuto di dare avvio all'attività di commercio al dettaglio su area pubblica per tutti i settori merceologici per tutte le aree mercatali comunali individuate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 40 del 16.2.2005 (mercato settimanale del venerdì di p.za Capucci, aree mercatali isola Pescatori e isola Bella e posteggi isolati);

Considerate le concertazioni avvenute informalmente tra l'Amministrazione Comunale e le categorie commerciali interessate, tendenti ad ottenere ed organizzare in modo

- gli addetti al controllo dei varchi di accesso scaglioneranno gli utenti in ingresso rispetto a quelli in uscita, assicurando che all'interno dell'area mercatale non si verifichino condizioni di assembramento e che sia garantita la distanza interpersonale;
- il numero di utenti che potranno essere contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale dovrà essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- sarà consentito l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare, fatte salve comprovate necessità di accompagnamento
- sarà consentito l'ingresso esclusivamente con mascherina

Stabilito altresì che gli operatori di vendita dovranno attenersi alle seguenti disposizioni :

- ogni operatore dovrà predisporre adeguate misure e strumenti atti a garantire il distanziamento di almeno un metro tra gli avventori (corridoi, separazioni, ecc.)
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei furgoni, autobanchi e banchi non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dovrà comunque garantire la fruibilità delle vie di fuga ed emergenza;
- dovranno essere osservate le disposizioni della circolare Ministero Interno, Dip. VVFF prot. n. 3794 del 12.3.2014;

Richiamato il vigente Regolamento per le aree mercatali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 16.2.2005 e richiamata altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 in pari data avente ad oggetto la programmazione del commercio su area pubblica che individua, tra le altre, l'area mercatale di p.za Capucci per il mercato settimanale fissandolo nella giornata di venerdì;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 833/1978 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 13 e 32;

Visto il D.Lgs n. 112/1998 e s.m.i. ed in particolare l'art. 117;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze di igiene pubblica a carattere locale;

## **ORDINA**

1- per i motivi esposti in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche (anche relativamente al settore non alimentare), a partire dal 20.5.2020 salvo diverse successive disposizioni in merito allorché le norme nazionali o regionali consentiranno la riduzione, attenuazione o eliminazione delle attuali misure di contenimento COVID-19

2- di richiamare integralmente - per fare parte integrante e sostanziale del presente atto - le misure di prevenzione e contenimento di cui alle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16.5.2020 ed in particolare la scheda tematica riferita al settore di attività "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" (nel prosieguo denominate, per brevità, "Linee Guida");

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- le strutture di vendita dovranno essere installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei furgoni, autobanchi e banchi non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dovrà comunque garantire la fruibilità delle vie di fuga ed emergenza;
- dovranno essere osservate le disposizioni della circolare Ministero Interno, Dip. VVFF prot. n. 3794 del 12.3.2014;

### **AVVERTE**

che contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla pubblicazione.  
L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato a' sensi dell'art. 650 del C.P. e comporta l'immediata sospensione delle attività di vendita.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza.  
Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

### **DISPONE**

che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale
- sia trasmesso al Comando di Polizia Locale per garantirne l'esecuzione ed il controllo ed alla locale Stazione Carabinieri
- sia notificato agli operatori presenti
- sia trasmesso altresì alla Prefettura del VCO.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

Stresa, 20.5.2020

IL SINDACO  
Cav. Giuseppe Bottini

